

Causa C-403/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

24 maggio 2019

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (Francia)

Data della decisione di rinvio:

24 aprile 2019

Ricorrente:

Société Générale SA

Resistente:

Ministre de l'Action et des Comptes publics

CONSEIL D'ÉTAT (CONSIGLIO DI STATO)

In sede giurisdizionale

[*omissis*]

REPUBBLICA FRANCESE

IN NOME DEL POPOLO FRANCESE

[*omissis*]

[*omissis*]

[*omissis*]

[*omissis*]

[*omissis*] [dati amministrativi] [*omissis*] Visti i seguenti fatti di causa:

La società per azioni Société Générale ha chiesto al tribunal administratif de Montreuil (Tribunale amministrativo di Montreuil, Francia; in prosieguo: il «Tribunale amministrativo di Montreuil») di disporre lo sgravio dei contributi supplementari d'imposta sulle società ai quali era stata assoggettata per gli esercizi finanziari chiusi nel 2004 e nel 2005 nonché delle sanzioni corrispondenti, in qualità di società controllante del gruppo fiscale integrato che comprende la

Société Générale Asset Management (SGAM) Banque. Con sentenza [omissis] del 3 febbraio 2011, il Tribunale amministrativo di Montreuil ha accolto la sua domanda.

Con sentenza [omissis] del 17 marzo 2016, la cour administrative d'appel de Versailles (Corte amministrativa d'appello di Versailles, Francia; in prosieguo: la «Corte amministrativa d'appello di Versailles»), accogliendo l'appello presentato dal Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat (Ministro del Bilancio, dei Conti pubblici, della Funzione pubblica e della Riforma dello Stato, Francia; in prosieguo: anche, il «Ministro»), ha annullato tale sentenza e ha ripristinato a carico della società le imposte supplementari il cui sgravio era stato disposto dal Tribunale amministrativo di Montreuil.

[omissis] la Société Générale chiede al Conseil d'Etat (Consiglio di Stato; in prosieguo, anche: il «Consiglio di Stato»):

- 1) di annullare tale sentenza;
- 2) nel merito, di rigettare l'appello del Ministro;
- 3) in subordine, di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; **[OR. 2]**
- 4) di condannare lo Stato alla somma di EUR 5 000 in forza dell'articolo L. 761-1 del codice di giustizia amministrativa

Essa ritiene che la Corte amministrativa d'appello di Versailles:

- abbia ommesso, dopo aver annullato la sentenza del Tribunale amministrativo di Montreuil, di rispondere al motivo da essa dedotto dinanzi a tale organo giurisdizionale, vertente sull'opponibilità dell'interpretazione formale contenuta nella documentazione amministrativa di base recante il riferimento 5 I-3226 e abbia violato le disposizioni dell'articolo L. 80 lettera A del livre des procédures fiscales (codice di procedura tributaria);
- abbia commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti e violato il combinato disposto del code général des impôts (codice generale delle imposte) e delle disposizioni dell'articolo 24 delle convenzioni fiscali stipulate, rispettivamente, tra la Francia e l'Italia, la Francia e il Regno Unito e la Francia e i Paesi Bassi, dichiarando che le somme che la società SGAM Banque ha trasferito ai suoi clienti in virtù dei titoli ricevuti in garanzia di prestiti di titoli loro concessi oppure dei titoli detenuti nell'ambito di operazioni di strutturazione dei fondi costituivano, al fine del calcolo del massimale dei crediti d'imposta ai quali tale società poteva accedere in applicazione delle previsioni delle convenzioni fiscali, oneri deducibili dai dividendi di origine estera percepiti in ragione di tali titoli;

- abbia insufficientemente motivato la sua sentenza e snaturato i documenti del fascicolo ad essa sottoposti rilevando che si era limitata a contestare l'esistenza di un nesso diretto tra le somme trasferite alle controparti contrattuali della società SGAM Banque e l'acquisizione, la conservazione o la cessione di tali titoli;

- abbia insufficientemente motivato la sua sentenza e commesso un errore di diritto dichiarando che la deduzione delle somme trasferite in applicazione delle convenzioni di prestito di titoli o nell'ambito delle operazioni di strutturazione dei fondi per il calcolo del massimale dei crediti di imposta non arrecava pregiudizio alla libera circolazione dei capitali tutelata dal diritto dell'Unione europea.

[*omissis*] il Ministro chiede il rigetto del ricorso. Sostiene che i motivi sollevati dalla Société Générale sono infondati.

Visti gli altri documenti del fascicolo;

Visti:

- il Trattato che istituisce la Comunità europea;

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- la Convenzione tra il governo della Repubblica francese e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi, stipulata a Londra il 22 maggio 1968; **[OR. 3]**

- la convenzione stipulata il 16 marzo 1973 tra il governo della Repubblica francese e il governo del Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

- la convenzione stipulata il 5 ottobre 1989 tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscale;

- il codice generale delle imposte e il codice di procedura tributaria;

- la sentenza della Corte di giustizia [dell'Unione europea] del 12 dicembre 2002, de Groot, C-385/00 (EU:C:2002:750);

- la sentenza della Corte di giustizia [dell'Unione europea] del 14 novembre 2006, Kerckhaert e Morres, C-513/04 (EU:C:2006:713)

- la sentenza della Corte di giustizia [dell'Unione europea] del 20 maggio 2008, Orange European Smallcap Fund, C-194/06 (EU:C:2008:289);

- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 febbraio 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, C-436/08 e C-437/08 (EU:C:2011:6);
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 febbraio 2013, Beker, C-168/1 (EU:C:2013:117);
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 settembre 2015, Miljoen, X e Société Générale, C-10/14, C-14/14 e C-17/14 (EU:C:2015:608);
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 ottobre 2018, Sauvage e Lejeune, C-602/17 (EU:C:2018:856);
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2019, Jacob e Lennertz, C-174/18 (EU:C:2019:205);
- la decisione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, n. 357189 del 7 dicembre 2015 (ECLI:FR:CESSR:2015:357189.20151207);
- il codice di giustizia amministrativa;

[omissis] [indicazioni procedurali]

Considerando quanto segue:

1. Ai sensi dell'articolo 39 del codice generale delle imposte: «1. *L'utile netto è determinato previa deduzione di tutti gli oneri (...)*»; ai sensi dell'articolo 209, paragrafo I, primo comma, dello stesso codice, nella versione applicabile agli esercizi fiscali oggetto della controversia: «*Fatte salve le disposizioni della presente sezione, gli utili soggetti all'imposta sulle società [OR. 4] sono determinati secondo le previsioni degli articoli da 34 a 45 (...) e tenendo esclusivamente conto degli utili realizzati dalle imprese operanti in Francia nonché di quelli la cui imposizione è attribuita alla Francia da una convenzione internazionale sulle doppie imposizioni / (...)*». Ai sensi dell'articolo 220, paragrafo I, di detto codice, nella versione applicabile agli esercizi fiscali di cui trattasi: «*a) Dietro presentazione di elementi giustificativi, la ritenuta alla fonte derivante dai redditi da capitali mobiliari, di cui agli articoli da 108 a 119, 238 septies B e 1678 bis, percepiti dalla società o dalla persona giuridica è imputata sull'ammontare dell'imposta a suo carico in virtù del presente capo. / Tuttavia, la detrazione da operare a tale titolo non può eccedere la parte di quest'ultima imposta corrispondente all'importo di detti redditi. / b) Per quanto riguarda i redditi di origine estera di cui agli articoli da 120 a 123, l'imputazione è limitata all'importo del credito corrispondente all'imposta trattenuta alla fonte all'estero o allo sgravio fiscale effettuato in via sostitutiva, come previsto dalle convenzioni internazionali / (...) /».*
2. Ai sensi dell'articolo 10 della convenzione stipulata il 5 ottobre 1989 tra la Francia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione e la

frode fiscali: « 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato. / 2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato (...) ». In forza delle disposizioni dell'articolo 24 della stessa Convenzione : « La doppia imposizione è eliminata nella seguente maniera : (...) [2]. Per quanto concerne la Francia : /a) Gli utili e gli altri redditi (revenus positifs) che provengono dall'Italia e che sono ivi imponibili conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono parimenti imponibili in Francia allorché sono ricevuti da un residente della Francia. L'imposta italiana non è [detraibile] ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia. Ma il beneficiario ha diritto ad un credito di imposta nei confronti dell'imposta francese nella cui base detti redditi sono inclusi. Detto credito d'imposta è pari : / - con riferimento ai redditi previsti agli articoli 10, 11, 12, 16, 17 (...) all'ammontare dell'imposta pagata in Italia conformemente alle disposizioni di detti articoli. Esso non può tuttavia eccedere l'importo dell'imposta francese relativa a tali redditi(...) ».

3. Ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione stipulata il 22 maggio 1968 tra la Francia e il Regno Unito per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione e la frode fiscali, nella versione applicabile all'anno fiscale oggetto della controversia: « 1. a) I dividendi pagati da una società residente del Regno Unito a un residente della Francia sono imponibili in Francia. / b) Quando un residente della Francia ha diritto a un credito d'imposta in ragione di un tale dividendo in forza del paragrafo 2 del presente articolo, l'imposta può parimenti essere percepita dal Regno Unito (...). / 2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, un residente della Francia che riceve da una società residente del Regno Unito dei dividendi dei quali egli è il beneficiario effettivo ha diritto, allorché egli è soggetto all'imposta in Francia in ragione di tali dividendi, al credito d'imposta che vi è legato e al quale una persona fisica residente nel Regno Unito avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto tali dividendi e al pagamento dell'eccedenza di tali crediti d'imposta del Regno Unito di cui egli è debitore (...)». In forza delle disposizioni dell'articolo 24 della stessa Convenzione, nella versione applicabile all'esercizio fiscale oggetto della controversia : « Le doppie imposizioni dei redditi sono evitate nella seguente maniera : /(...) b) Per quanto concerne la Francia : /(...) ii) La Francia accorda al residente della Francia, che percepisce i redditi previsti agli articoli 9 e 17 aventi origine nel Regno Unito e che sono stati soggetti a imposta nel Regno Unito conformemente alle disposizioni di detti articoli, un credito d'imposta corrispondente all'ammontare dell'imposta pagata al Regno Unito. Tale credito d'imposta, che non può eccedere l'ammontare dell'imposta francese relativa ai redditi summenzionati, viene imputato alle imposte di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della presente Convenzione, nella cui base sono inclusi tali redditi (...)». [OR. 5]
4. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione stipulata il 16 marzo 1973 tra la Francia e il Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione e la frode fiscali: « 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato ad un

residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato / 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere soggetti a imposta nello Stato di cui la società che paga i dividendi è un residente e secondo la legislazione di tale Stato (...)». Ai sensi dell'articolo 24 della stessa Convenzione : «È inteso che la doppia imposizione sarà evitata nella maniera seguente: / (...) B. - Per quanto concerne la Francia :/(...) b) Per quanto concerne i redditi previsti agli articoli 8, 10, 11, 16 e 17 che sono stati soggetti all'imposta olandese conformemente alle disposizioni di tali articoli, la Francia accorda alle persone che sono residenti di Francia e che percepiscono tali redditi, un credito d'imposta di importo uguale all'imposta olandese. / Detto credito d'imposta, che non può eccedere l'ammontare dell'imposta percepita dalla Francia sui redditi in questione, si imputa sulle imposte previste all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), nella cui base sono inclusi tali redditi (...)».

5. Dalle disposizioni dell'articolo 220, paragrafo 1, lettera b), del codice generale delle imposte citato al punto 1 risulta che l'imputazione sull'imposta dovuta in Francia della ritenuta alla fonte assolta all'estero in relazione ai redditi di origine estera ai quali detta disposizione fa riferimento è limitata all'importo del credito d'imposta corrispondente a tale ritenuta alla fonte come previsto dalle convenzioni fiscali internazionali. Nell'ipotesi in cui una convenzione in materia fiscale conclusa tra la Francia e un altro Stato per evitare le doppie imposizioni preveda, così come sanciscono le convenzioni menzionate nei punti da 2 a 4, che, quando una società soggetta all'imposta sulle società in Francia percepisce dei dividendi di una società residente nell'altro Stato, che sono soggetti alla ritenuta alla fonte in tale Stato, la Francia ha il potere di assoggettare a imposizione la prima società relativamente a tali dividendi, ma quest'ultima ha diritto ad un credito d'imposta imputabile sull'imposta sulle società, senza tuttavia che tale credito d'imposta possa eccedere l'ammontare dell'imposta francese corrispondente a tali redditi, tale importo massimo dev'essere determinato, in assenza di una previsione contraria nella convenzione fiscale, applicando l'insieme delle disposizioni del codice generale delle imposte relative all'imposta sulle società, tra cui quelle dell'articolo 39, applicabili in materia di imposta sulle società in forza dell'articolo 209, vale a dire detraendo dall'importo dei dividendi distribuiti, prima di qualsiasi ritenuta alla fonte, e salvo esclusioni previste da disposizioni specifiche, gli oneri giustificati, che siano stati sostenuti solo a seguito dell'acquisizione, della detenzione o della cessione dei titoli che hanno dato luogo alla percezione dei dividendi, che siano direttamente collegati a tale riscossione e che non abbiano come contropartita un aumento dell'attivo.
6. Risulta dai documenti del fascicolo sottoposto alla cour administrative d'appel de Versailles (Corte d'appello di Versailles) che la Société Générale Asset Management (SGAM) Banque ha effettuato nel 2004 e nel 2005, da un lato, operazioni di prestito dei titoli, dall'altro, operazioni di strutturazione dei fondi. Le operazioni di prestito dei titoli comportavano la consegna, da parte del mutuatario, di titoli destinati a garantire i titoli che erano stati concessi in prestito da SGAM Banque, dei quali essa diveniva così temporaneamente proprietaria. L'articolo 6, (G), (i), del contratto tipo detto OSLA (Overseas Security Lender's

Agreement) stipulato tra SGAM Banque e i suoi contraenti prevedeva che la SGAM Banque fosse tenuta, in linea di principio, a restituire loro titoli equivalenti a quelli che erano stati consegnati in garanzia, affinché essi beneficiassero del versamento dei dividendi collegati a tali titoli. L'articolo 6, (G), (ii), prevedeva parimenti che, in mancanza di restituzione di titoli che consentissero al mutuuario di percepire i dividendi, SGAM Banque doveva corrispondere a quest'ultimo una somma di denaro oppure consegnargli beni per un valore pari all'importo di tali dividendi. Le operazioni di strutturazione dei fondi consistevano in particolare nella gestione da parte di SGAM Banque di [OR. 6] panieri di azioni corrispondenti a profili di gestione stabiliti dalle sue controparti contrattuali. In tale contesto, SGAM Banque percepiva i dividendi collegati ai titoli inclusi nella composizione dei panieri di azioni, di cui essa era acquirente, ma risultava tenuta, in ragione del rendimento per il quale si era vincolata nei confronti dei suoi contraenti, a versare loro una somma equivalente all'importo dei dividendi percepiti nonché all'aumento del valore dei titoli. Come contropartita, i suoi partner contrattuali versavano a SGAM Banque una remunerazione fissa per la gestione del paniere di azioni.

7. Nell'ambito di detti due tipi di operazione, SGAM Banque ha percepito, per quanto riguarda le società residenti dell'Italia, del Regno Unito e dei Paesi Bassi, i dividendi da cui erano state dedotte le ritenute alla fonte acquisite rispettivamente in tali tre Stati. A seguito di una verifica contabile della SGAM Banque, l'amministrazione fiscale ha rimesso in discussione l'imputazione all'importo dell'imposta sulle società dovuta per gli esercizi chiusi nel 2004 e nel 2005 di una parte dei crediti di imposta corrispondenti a tali ritenute alla fonte che la società aveva compensato con l'imposta sulle società di cui era debitrice in Francia. [omissis] [ripetizione del richiamo della procedura figuranti a pagina 1]
8. La Société Générale sostiene che la Corte amministrativa d'appello di Versailles ha commesso un errore di diritto disapplicando il motivo secondo cui l'applicazione delle norme richiamate al punto 5 conduce a violare la libertà di circolazione dei capitali tutelata dal diritto dell'Unione europea. Essa fa valere che le operazioni relative a titoli di società straniera, realizzate da società soggette all'imposta sulle società in Francia, sarebbero svantaggiate rispetto a quelle riguardanti titoli di società francesi, in quanto le modalità di calcolo del massimale dei crediti d'imposta di cui l'attribuzione è prevista dalle convenzioni fiscali concluse dalla Francia, al fine di eliminare la doppia imposizione dei dividendi risultanti dalla loro imposizione, da un lato, da parte dello Stato in cui i dividendi sono stati generati, dall'altro, da parte della Francia, consentirebbe unicamente che un importo insufficiente dell'imposta prelevata dallo Stato della fonte sia detratto dall'imposta sulle società francese. Essa fa valere al riguardo le sentenze della Corte di giustizia del 17 settembre 2015, *Miljoen*, X e *Société Générale*, C-10/14, C-14/14 e C-17/14, EU:C:2015:608, punto 76 e del 28 febbraio 2013 *Beker*, C-168/11, EU:C:2013:117, punto 34.
9. Il Consiglio di Stato osserva che la normativa menzionata al punto 5 ha l'obiettivo di compensare lo svantaggio che potrebbe risultare dall'esercizio

parallelo delle competenze fiscali di cui dispongono i diversi Stati membri e che, per procedere a tale compensazione, il limite di imputazione è calcolato applicando ai dividendi di origine estera soggetti a ritenuta alla fonte le disposizioni di diritto comune del codice generale delle imposte, dato che gli oneri dedotti dall'importo di tali dividendi prima della ritenuta alla fonte sono parimenti dedotti ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sulle società da pagare in Francia. Tali regole traducono l'impegno della Francia a rinunciare a riscuotere, eventualmente in toto, gli introiti fiscali che trarrebbe dall'assoggettamento all'imposta sulle società dei dividendi di origine estera. Il Consiglio di Stato rileva che l'imputazione di un credito d'imposta superiore a quello che risulta dall'applicazione di tali norme sarebbe tale da condurre non solo a una rinuncia del genere, ma anche a che la Francia sopporti, in tutto in parte, l'onere dell'imposta a cui tali dividendi sono assoggettati nello Stato al quale è da ricondursi la loro origine. **[OR. 7]**

10. Risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che in mancanza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione adottate al livello dell'Unione, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via pattizia o unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo e che la preservazione di tale ripartizione è un obiettivo legittimo riconosciuto dalla Corte (sentenza del 17 settembre 2015, *Miljoen, X e Société Générale*, C-10/14, C-14/14 e C-17/14, EU:C:2015:608, punto 76). In particolare, il diritto dell'Unione, al suo stato attuale, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra Stati membri con riferimento all'eliminazione della doppia imposizione all'interno dell'Unione. Dunque, la circostanza che tanto lo Stato membro della fonte dei dividendi quanto lo Stato membro di residenza dell'azionista che ne è beneficiario possano tassare tali dividendi non implica che lo Stato membro di residenza sia tenuto, in forza del Diritto dell'Unione, a prevenire gli svantaggi che potrebbero derivare dall'esercizio della competenza così ripartita da parte dei due Stati membri (sentenza della Grande Sezione del 14 novembre 2006, *Kerckhaert e Morres*, C-513/04, EU:C:2006:713, punto 22; sentenza del 10 febbraio 2011, *Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen*, C-436/08 e C-437/08, EU:C:2011:6, punto 170). Tuttavia, per quanto riguarda l'esercizio del loro potere impositivo, eventualmente ripartito nell'ambito di convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione, gli Stati membri sono tenuti ad adeguarsi alle norme dell'Unione (sentenza del 12 dicembre 2002, *de Groot*, C-385/00, EU:C:2002:750, punto 94; sentenza del 28 febbraio 2013, *Beker*, C-168/11, EU:C:2013:117, punto 34; sentenza del 14 marzo 2019, *Jacob e Lennertz*, C-174/18, EU:C:2019:205, punto 25). Più in particolare, se è vero che il diritto dell'Unione non impone a uno Stato membro di procedere ad una compensazione dello svantaggio derivante da un'imposizione a catena scaturente esclusivamente dall'esercizio parallelo delle competenze tributarie di cui dispongono i vari Stati membri, incombe allo Stato membro che ha deciso di prevedere siffatta compensazione di esercitare tale facoltà conformemente al diritto dell'Unione (sentenza della Grande Sezione del 20 maggio 2008, *Orange European Smallcap Fund*, C-194/06, EU:C:2008:289, punto 47). Pertanto, dal momento che una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione è intesa a evitare che lo

stesso reddito sia soggetto a imposta in ciascuna delle due parti contraenti di tale convenzione, e non già a garantire che l'imposizione alla quale è soggetto il contribuente in una parte contraente non sia superiore a quella alla quale egli sarebbe soggetto nell'altra parte contraente, non si può considerare che un trattamento fiscale svantaggioso, derivante dalla ripartizione della competenza tributaria tra due Stati membri, l'uno quale Stato di residenza del contribuente, l'altro quale Stato di fonte dei redditi di cui trattasi, e dalla disparità tra i regimi fiscali di questi due Stati, costituisca una discriminazione o una disparità di trattamento vietata (sentenza del 24 ottobre 2018, *Sauvage e Lejeune*, C-602/17, EU:C:2018:856, punto 28).

11. In assenza di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri - quando adottano un meccanismo di eliminazione della doppia imposizione applicabile in caso di distribuzione a una società residente in uno Stato membro di dividendi provenienti da un altro Stato membro, basato sulla concessione a tale società di un credito di imposta imputabile a tali dividendi, entro il limite dell'importo dell'imposta corrispondente, nel suo Stato di residenza, la risposta al motivo dedotto dalla Société Générale dipende dalla risposta alla questione se, alla luce dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, divenuto l'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - la circostanza che l'applicazione delle norme richiamate al punto 5, al fine di compensare la doppia imposizione dei dividendi versati ad una società assoggettabile a imposta sulle società nel suo Stato di residenza, da parte di società residente di un altro Stato e soggetta, in conseguenza dell'esercizio da parte di tale Stato della sua competenza fiscale, a ritenuta alla fonte, può lasciar sussistere uno svantaggio a scapito delle operazioni relative a titoli di società estere, realizzate da società soggette all'imposta sulle società nel [Or. 8] primo Stato, comporti che quest'ultimo, qualora sia stata effettuata la scelta di compensare la doppia imposizione, vada al di là della rinuncia a riscuotere le entrate fiscali che percepirebbe se assoggettasse all'imposta sulle società i dividendi di cui trattasi ?
12. Tale questione è determinante per la soluzione della controversia che il Conseil d'Etat (Consiglio di Stato) è tenuto dirimere e presenta una seria difficoltà di interpretazione. Occorre, di conseguenza, adire la Corte di giustizia dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e, finché essa non si sia pronunciata, sospendere il procedimento sull'impugnazione della Société Générale.

DECIDE:

Articolo 1 : Il procedimento sull'impugnazione presentata dalla Société Générale è sospeso finché la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata sulla seguente questione:

Se, alla luce dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la

circostanza che l'applicazione delle norme richiamate al punto 5 della presente decisione, al fine di compensare la doppia imposizione di dividendi versati a una società assoggettabile all'imposta sulle società nello Stato membro di cui essa è residente da parte di una società residente di un altro Stato e soggetta, in conseguenza dell'esercizio da parte di tale Stato della sua competenza fiscale, a ritenuta alla fonte, può lasciar sussistere uno svantaggio a scapito delle operazioni relative a titoli di società estere, effettuate da società soggette all'imposta sulle società nel primo Stato, comporti che quest'ultimo, qualora sia stata effettuata la scelta di compensare la doppia imposizione, vada al di là della rinuncia a riscuotere le entrate fiscali che percepirebbe se assoggettasse all'imposta sulle società i dividendi di cui trattasi.

Articolo 2 : La presente decisione sarà notificata alla Société Générale, al Ministre de l'Action et des Comptes publics e al cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Una copia sarà inviata al Primo Ministro e al Segretario Generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico [OR. 9]

[omissis] [indicazioni relative alla deliberazione]

[omissis] 24 aprile 2019.

[omissis]

[omissis] [firmatari] [omissis] [formula esecutiva]

[omissis]